

L'Assessore regionale all'istruzione e cultura, Laurent Viérin, richiama la legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, recante "Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione".

Evidenzia che, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, art. 9, comma 5, l'esercizio dell'autonomia didattica da parte delle Istituzioni scolastiche si esplica anche nella scelta, adozione ed utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, in coerenza con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e favorendo l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

Prospetta, in virtù della crescente proposta di libri di testo scaricabili da internet, del rinnovamento dei metodi di commercializzazione e di distribuzione dei libri di testo, della insussistenza di aumenti significativi nei principali fattori di costo nella produzione editoriale, anche per via dello sviluppo tecnologico e della riorganizzazione del settore, nonché dell'esigenza di contenere la spesa pubblica, sempre peraltro salvaguardando la funzionalità e la qualità del servizio scolastico, che sia confermato anche per l'anno scolastico 2011/2012 il parametro di spesa rappresentato dalle quote alunno fissate con la deliberazione della Giunta regionale n. 676 del 19 marzo 2010 per l'anno scolastico 2010/2011 e di seguito riportate:

- Scuole secondarie di 1° grado - CLASSI PRIME € 186,57  
(€ 155,22 + € 31,35 Integrazione lingua inglese/tedesco)
- CLASSI SECONDE E TERZE € 107,00
  
- Scuole secondarie di 2° grado € 175,23

suggerendo, in caso di alunni ripetenti, che le quote di cui sopra si riducano al 60%.

Propone, in virtù della specificità dell'ordinamento regionale e considerata la particolarità del mercato editoriale francofono, che determina legittime difficoltà ad assicurare la coerenza fra lo svolgersi del programma e lo sviluppo tematico e concettuale dei testi, di derogare a quanto previsto dalla circolare n. 18/2011 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'adozione dei testi in lingua francese, in merito alla cadenza pluriennale - ovvero un sessennio - per le scuole secondarie.

Propone altresì che l'ammontare del finanziamento spettante a ciascuna Istituzione scolastica per la fornitura gratuita dei libri di testo sia:

- determinato, nella sua quota massima, dall'applicazione delle quote alunno ai dati definitivi delle frequenze;
- commisurato alle spese effettivamente sostenute da ogni singola Istituzione scolastica, tenuto conto del riciclaggio dei libri di testo, qualora queste siano inferiori al finanziamento massimo spettante;
- calcolato al netto delle economie degli anni precedenti e degli introiti relativi ai libri di testo deteriorati.

Sottolinea l'opportunità che, eccezionalmente, il finanziamento erogato possa essere integrato dal Direttore della Direzione politiche educative a favore di quelle Istituzioni scolastiche che, per motivi straordinari da comprovare, devono sostenere una spesa maggiore.

Evidenzia la necessità che il finanziamento erogato sia utilizzato dai Consigli di Istituto unicamente per i fini previsti dalla sopracitata L.r. 11 agosto 1975, n. 40, ossia con esclusione di ogni altro intervento per materiale didattico integrativo o sostitutivo del libro stesso.

Rammenta che al termine della cadenza pluriennale le Istituzioni scolastiche possono legittimamente adottare nuovi libri di testo, con conseguente dismissione di quelli utilizzati negli anni precedenti se non riadattati, e che la medesima dismissione dei testi non riadattati al termine della cadenza pluriennale deve avvenire ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, avente ad oggetto “Regime dei beni della Regione autonoma Valle d’Aosta” e, in particolare, gli articoli 26 “Cessione dei beni non più utilizzati” e 28 “Cessione gratuita”.

Rileva che i libri di testo assegnati in uso agli studenti possono, a seguito di incuria da parte degli studenti medesimi, sgualcirsi e quindi non essere utilizzabili e propone che in tal caso, come suggerito dal competente ufficio della Direzione politiche educative, le Istituzioni scolastiche vengano autorizzate a chiedere agli studenti negligenti un contributo spese per l’acquisto in sostituzione del libro di testo deteriorato, determinato mediante l’applicazione al prezzo di copertina, vigente alla data di emissione da parte dell’istituzione scolastica della circolare relativa alla restituzione dei libri da parte degli alunni, di una percentuale che vari, su decisione del Consiglio di Istituto, da un minimo del 30% ad una massimo dell’80%.

Fa presente l’opportunità che gli introiti suddetti dovranno essere comunicati dalle Istituzioni scolastiche all’ufficio della Direzione politiche educative e decurtati dal finanziamento annuale concesso dall’Amministrazione regionale alle Istituzioni scolastiche medesime per l’acquisto dei libri di testo.

Propone infine di incaricare il Direttore della Direzione politiche educative di quanto segue:

- emanazione della circolare inerente alle modalità e alle procedure di accesso al finanziamento, nonché alle modalità di dismissione dei libri non riadattati;
- definizione degli importi spettanti a ciascuna Istituzione scolastica;
- determinazione delle modalità di erogazione delle somme di cui sopra;
- impegno della relativa spesa ed erogazione del finanziamento.

## LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall’Assessore all’istruzione e cultura, Laurent Viérin;

vista la legge regionale 11 agosto 1975, n. 40;

richiamata la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12;

vista la legge regionale 26 luglio 2000 n. 19, art. 9, comma 5;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione politiche educative dell'Assessorato istruzione e cultura, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin;

ad unanimità di voti favorevoli

### DELIBERA

1. di confermare, per l'anno scolastico 2011/2012, i parametri di spesa rappresentati dalle quote alunno fissate per l'anno scolastico 2010/2011 con deliberazione della Giunta regionale n. 676 del 19 marzo 2010 e di seguito riportate:

- Scuole secondarie di 1° grado - CLASSI PRIME € 186,57  
(€ 155,22 + € 31,35 Integrazione lingua inglese/tedesco)
- CLASSI SECONDE E TERZE € 107,00
- Scuole secondarie di 2° grado € 175,23

stabilendo altresì che in caso di alunni ripetenti le quote di cui sopra si riducono al 60%;

2. di disporre la deroga a quanto previsto dalla circolare n. 18/2011 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'adozione dei testi in lingua francese, in merito alla cadenza pluriennale - ovvero un sessennio - per le scuole secondarie;

3. di disporre che l'ammontare del finanziamento spettante a ciascuna Istituzione scolastica per la fornitura gratuita dei libri di testo sia:

- determinato, nella sua quota massima, dall'applicazione delle quote alunno ai dati definitivi delle frequenze;
- commisurato alle spese effettivamente sostenute da ogni singola Istituzione scolastica, tenuto conto del riciclaggio dei libri di testo, qualora queste siano inferiori al finanziamento massimo spettante;
- calcolato al netto delle economie degli anni precedenti e degli introiti relativi ai libri di testo deteriorati;

4. di ammettere eccezionalmente da parte del Direttore della Direzione politiche educative l'integrazione del finanziamento erogato a favore di quelle Istituzioni scolastiche che, per motivi straordinari da comprovare, debbano sostenere una spesa maggiore;

5. di destinare l'utilizzazione da parte dei Consigli di Istituto del finanziamento erogato unicamente per i fini previsti dalla L.r. 11 agosto 1975, n. 40, ossia con esclusione di ogni altro intervento per materiale didattico integrativo o sostitutivo del libro stesso;
6. di autorizzare le Istituzioni scolastiche, nel caso di impossibilità di riutilizzo dei libri di testo a causa di incuria da parte degli studenti, a chiedere agli studenti neglienti un contributo spese per l'acquisto in sostituzione del libro di testo deteriorato, determinato mediante l'applicazione al prezzo di copertina, vigente alla data di emissione da parte dell'istituzione scolastica della circolare relativa alla restituzione dei libri da parte degli alunni, di una percentuale che vari, su decisione del Consiglio di Istituto, da un minimo del 30% ad una massimo dell'80%;
7. di decurtare gli introiti di cui al punto 6. dal finanziamento annuale concesso alle Istituzioni scolastiche per l'acquisto dei libri di testo;
8. di incaricare il Direttore della Direzione politiche educative di quanto segue:
  - emanazione della circolare inerente alle modalità e alle procedure di accesso al finanziamento, nonché alle modalità di dismissione dei libri non riadottati;
  - definizione degli importi spettanti a ciascuna Istituzione scolastica;
  - determinazione delle modalità di erogazione delle somme di cui sopra;
  - impegno della relativa spesa ed erogazione del finanziamento;
9. di dare atto che la spesa relativa al trasferimento dei fondi oggetto del presente atto graverà sul capitolo 55510 ("Spese per l'attuazione del diritto allo studio"), dettaglio 1270 ("Trasferimento fondi alle istituzioni scolastiche per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie"), del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013 che presenta la necessaria disponibilità.